

COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC.N.13026/17 – PRES. MARINARI – REL.MARTINO
Finanziamento – asserita usurarietà del TEG – infondatezza – segnalazione nei
sistemi di informazione creditizia – obbligo di preavviso – fattispecie (cod. civ. artt.
1334, 1384, 2697; d.lgs. n. 385/1993, art. 125).

Il presupposto per la legittimità dell'iscrizione del finanziato inadempiente nei
Sistemi di informazione creditizia è la ricezione, da parte del debitore, del preavviso
dell'imminente segnalazione. L'onere della prova della ricezione incombe al
segnalante. L'ABF può tuttavia desumere la prova anche da allegazioni che
rappresentino una ammissione del fatto da provare (MDC).

FATTO

Allega la ricorrente di avere sottoscritto con l'intermediario, in data 31.10.2008, un contratto di prestito personale da restituirsì in 72 rate mensili di 230,66 euro ciascuna, con TAN del 16,50% e TAEG del "max 17,82%". Asserisce di essere stata in seguito erroneamente segnalata dall'intermediario presso la banca dati CRIF, con conseguenti danni patrimoniali (legati al mancato acquisto di un immobile, con perdita della relativa caparra di 5.000,00 euro) e non patrimoniali "da stress".

La ricorrente, anche sulla base di quanto rappresentato nel reclamo, lamenta: la segnalazione illegittima del proprio nominativo presso la banca dati CRIF, stante l'assenza di qualsiasi documento che attesti in maniera certa ed inequivocabile l'avvenuto ottemperamento dell'obbligo di preavviso gravante sul segnalante ex art. 4 del «Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione Creditizia»; il superamento dei tassi soglia con riferimento "...sia alla data di sottoscrizione del contratto, sia alla data della richiesta di estinzione evidenziata dal valore percentuale del tasso di mora";

più in generale, la scorrettezza del comportamento dell'intermediario per:

a) l'assenza di consulenza specifica, contestuale alla concessione del finanziamento, in riferimento alla polizza assicurativa;

b) la mancata applicazione delle legittime garanzie previste dalla legge a tutela del consumatore in materia di contratti conclusi fuori dai locali commerciali;

c) la proposizione di una sommara pubblicità, nella fase precedente alla stipula del negozio, con riferimento alle condizioni applicate al finanziamento;

d) la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta di comunicazione di un conteggio estintivo del prestito, il quale è pervenuto oltre due anni dopo l'iniziale richiesta.

L'intermediario, costituitosi con controdeduzioni, deduce e allega di contro quanto segue.

Quanto alla lamentata *iscrizione alla banca dati Crif*, l'intermediario espone che:

sin dal mese di agosto 2012 il pagamento delle rate del finanziamento è risultato irregolare, con la conseguenza che è stato necessario rivolgersi a società di recupero crediti;

la situazione del finanziamento è stata portata sin da subito a conoscenza dell'interessata, odierna ricorrente, mediante numerose lettere di sollecito, tutte contenenti anche l'avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie (alle controdeduzioni acclude le lettere datate 8.8.2012, 10.9.2012, 12.10.2012, 14.11.2012, 17.12.2012, 21.1.2013, 27.2.2013, 3.4.2013 e 10.5.2013);

le società di recupero crediti allora delegate risultano aver contattato la ricorrente, sia telefonicamente che mediante l'invio di ulteriori solleciti, segnalandole la necessità di corrispondere il dovuto e la possibilità di richiedere il conteggio estintivo;

l'avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie è stato reiterato anche nelle lettere del 10.9.2013 e del 18.12.2013, pure accluse, con le quali, in

relazione al finanziamento in parola, si comunicava la decadenza dal beneficio del termine;

con lettera del 21.4.2015, pervenuta l'8.6.2015, la ricorrente chiedeva la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo presso la banca dati Crif, stanti evidenti *"anomalie e errori tecnico-informatici imputabili ad una gestione superficiale e disattenta della posizione"* da parte dell'intermediario, incluso un *"notevole superamento del tasso soglia"*. Tale richiesta non poteva essere accolta, avuta presente la regolarità delle condizioni contrattuali e la correttezza del comportamento tenuto verso la cliente.

Quanto alla lamentata *natura usuraria del finanziamento*, l'intermediario allega che: la verifica della documentazione contrattuale conferma la regolare sottoscrizione delle condizioni contrattuali, *"a titolo di esplicita conoscenza e accettazione"*;

i tassi applicati al finanziamento (incluso quello moratorio) sono congrui e rispettano le soglie usuarie.

Eccepisce quindi, sotto il profilo giuridico e in via pregiudiziale, *l'incompetenza ratione temporis dell'ABF*, atteso che:

il vizio genetico lamentato dalla ricorrente (superamento del tasso soglia usura) è sottratto *ratione temporis* alla cognizione dell'ABF, in quanto riferibile ad un contratto stipulato anteriormente al 1.1.2009;

Eccepisce inoltre la *legittimità della segnalazione presso la banca dati CRIF*, in quanto: nel caso in esame, ricorreva sia il presupposto della morosità del debitore, come si evince dal piano di ammortamento e dalle molteplici lettere di sollecito di pagamento trasmesse alla ricorrente, sia il preavviso di segnalazione ex art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e ex art. 125, comma 3, TUB (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3499/12);

le istanze di cancellazione vanno valutate alla luce dell'art. 6, comma 2, del predetto Codice, ai sensi del quale le informazioni creditizie di tipo negativo relative ai ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi;

Con riferimento alla *congruità dei tassi di interesse applicati al finanziamento*, deduce infine che:

non risulta un superamento del tasso soglia (pari al 18,15% nel periodo di riferimento 1.10.2008/31.12.2008, ossia il 12,10%, aumentato della metà);

anche il tasso di interesse moratorio determinato contrattualmente nella misura del 10%, risulta in linea con il tasso soglia determinato in base alle modalità di calcolo adottate dalla Banca d'Italia.

Eccepisce, ancora, *l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante da errata segnalazione*, in quanto:

per consolidato orientamento giurisprudenziale grava in capo al danneggiato l'onere di fornire *"...prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno"* (Cass. n. 7211/09);

"...l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare" (Cass. n. 10607/10);

nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito elementi di prova utili ai fini della individuazione e quantificazione del danno lamentato, limitandosi ad affermare genericamente che a causa della illegittima segnalazione non avrebbe potuto eseguire *"(...)un affare immobiliare che le porterebbe un vantaggio economico di almeno euro 30.000,00, oltre che la perdita di una caparra di euro 5.000,00"*.

Conclusivamente, parte ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione del suo

nominativo presso la banca dati privata Crif s.p.a., poiché realizzata in assenza del preavviso ex art. 4, comma 7, del codice deontologico di riferimento; il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla suddetta illegittima segnalazione; la restituzione degli interessi corrisposti in quanto usurari.

L'intermediario chiede all'ABF in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata, di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Va preliminarmente rilevate che ulteriori contestazioni del ricorrente (quali l'"*assenza di una consulenza specifica abbinata alla natura del finanziamento concesso*" ovvero la "*negoziazione del contratto di finanziamento fuori dai locali commerciali in assenza delle opportune e legittime garanzie previste dalla legge*", ovvero la "*pubblicità relativa al finanziamento, evidentemente sommaria e non corrispondente alle reali condizioni applicate*") risultano essere state formulate in termini generici e, soprattutto, non correlate da elementi probatori che ne consentano la positiva considerazione. Siffatte richieste, così formulate, demandano all'Arbitro l'espletamento di un'attività consulenziale, in quanto parte ricorrente non lamenta la violazione di specifiche disposizioni relative a obblighi e/o responsabilità da parte dell'intermediario e non allega nessun elemento probatorio a sostegno di quanto lamentato.

In merito alla presunta usurarietà degli interessi, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, in quanto la ricorrente lamenterebbe un vizio genetico relativo ad un contratto stipulato ante 1.1.2009 (in particolare, nell'anno 2008). Stante anche la consolidata giurisprudenza dell'ABF sul tema (v. *ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014; Collegio di Roma, decisione nn. 8172/16 e 3381/15), l'eccezione è fondata. Senza contare che il ricorso demanda all'ABF lo svolgimento di una attività di carattere consulenziale per l'accertamento dell'eventuale supero del tasso soglia, atteso che parte ricorrente non procede all'individuazione dello specifico tasso soglia a suo dire applicabile al caso di specie, né formula richieste di restituzione in conseguenza del superamento del tasso soglia (ad esempio, non quantifica l'importo dovuto a titolo di interessi indebitamente percepiti dall'intermediario in quanto usurari; v., nel senso dell'inammissibilità di siffatta domanda, Collegio di Napoli, decisione n. 6836/15: «*Il Collegio rileva, preliminarmente all'esame nel merito della controversia, che la domanda non è sufficientemente circostanziata; verte sulla contestazione della usurarietà del tasso sotto vari profili senza però procedere alla quantificazione dello stesso e a definire il metodo di calcolo a tal fine utilizzato; viene fondata dal legale del ricorrente «sull'analisi del contratto di finanziamento e sulla perizia econometrica svolta sullo stesso» non allegati al ricorso. In fattispecie analoghe, i Collegi ABF hanno respinto ricorsi caratterizzati dall'indeterminatezza della domanda e dalla carenza di prova, in quanto finivano per atteggiarsi quali «strumenti volti a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF» (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1897/14); inoltre, il «mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. non può essere supplito da quest'Arbitro mediante lo svolgimento di un'attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile» (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2261/14). Con più specifico riferimento alla domanda di restituzione degli interessi usurari connotata da un lacunoso quadro probatorio, va richiamato l'orientamento dei Collegi in materia, secondo cui trova applicazione il principio sancito dall'art. 2697 c.c., per cui è onere del cliente che agisce per la tutela dei propri interessi provare i fatti che costituiscono fondamento della propria pretesa, cioè nella specie contratto e successivi estratti conto. Sulla mancanza di allegazione della parte, cfr. Collegio Napoli, decisione 939/2014: "quel che deve segnalarsi è come, nel caso di specie, non sembri possano dirsi adeguatamente soddisfatti dalla parte ricorrente i*

necessari oneri di allegazione e prova del carattere illecito delle condizioni contrattuali applicate dal resistente in relazione alla misura degli interessi e alle modalità di capitalizzazione”»); analogamente Collegio di Milano, decisione n. 4716/14).

Parte ricorrente ha inoltre chiesto la verifica dell'usurarietà alla “*data della domanda di estinzione del finanziamento*”: premesso che di detta domanda non v'è traccia alcuna in atti; il ricorrente ha comunque omesso, anche in questa più specifica prospettiva, ogni indicazione circa i tassi applicati e da applicarsi nei periodi di interesse successivi alla sottoscrizione, chiedendo all'ABF di fatto un'indagine consulenziale.

È comunque opportuno, fermo quanto detto sopra, porre in adeguata luce che ad avviso del ricorrente l'usura sarebbe “*evidenziata dal valore percentuale del tasso di mora*”. Sul punto occorre dunque rammentare come il Collegio di Coordinamento abbia sancito l'impossibilità di computare gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, ai fini della verifica circa il superamento del tasso soglia [Collegio di Coordinamento, decisione n. 3412/14: «*Ne consegue, quindi, proprio alla luce della prospettiva seguita dalla Cassazione, l'infondatezza delle domande così come formulate nel ricorso, le quali si richiamano, come accennato, all'effetto usurario della «sommatoria», in quanto tale, dei due tassi, senza alcun ulteriore riferimento, cioè, alla questione di una diversa eventuale incidenza, in ordine alle valutazioni da operare ai fini della disciplina concernente l'usura, delle peculiarità del dedotto rapporto contrattuale. In effetti, la previsione contrattuale del carattere sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi vale senz'altro a rendere logicamente errata ogni operazione di «sommatoria» dei relativi tassi in fattispecie come quella esaminata nella ricordata decisione n. 1875/2014 (e v. in proposito, ivi considerazioni in tal senso)»]. Esclusa l'applicazione della disciplina in materia di usura, il Collegio di Coordinamento ha però riconosciuto la possibilità di procedere alla riduzione degli interessi moratori pattuiti, mediante l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina sulla riducibilità delle penali manifestamente eccessive (art. 1384 c.c.). Alla luce di quanto sopra, e per verificare, quindi, se nel caso in esame vi sia stata usura (per quanto è possibile appurare in questa sede, e sulla scorta delle allegazioni del ricorrente: usura genetica), occorrerebbe raffrontare il TEG contrattuale (senza l'inclusione degli interessi moratori) con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto. Parte ricorrente non precisa quale sia il tasso soglia che si ritiene superato, ma allega il Comunicato di Banca d'Italia concernente la rilevazione del TEGM per il periodo 1.10.2008/31.12.2008, ovvero il periodo di riferimento per il finanziamento in esame, stipulato il 31.10.2008. L'intermediario allega il medesimo Comunicato, precisando che il tasso soglia da prendere in considerazione debba essere quello previsto per “*Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari*”, oltre 5.000,00 euro, (ovvero il 12,10%) aumentato della metà. Pertanto, un tasso soglia del 18,15% (12,10% x 1,5): il contratto sembrerebbe infatti essere stato stipulato con intermediario non bancario.*

Orbene, il contratto di prestito non esplicita il TEG applicato, limitandosi a stabilire un TAEG massimo del 17,82% ed un TAN del 16,50%. Il TEG contrattuale risulta tuttavia, dal computo effettuato, pari al 4,53%. Orbene, comparando il TEG contrattuale così come calcolato con il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento per i crediti personali effettuati dagli *intermediari non bancari* pari al 18,15% (calcolato, come si è visto, aumentando del 50% il TEGM pari al 12,1%), non emerge nemmeno un'ipotesi di usura genetica. Ad analoga conclusione si perviene anche comparando il TEG contrattuale con il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento per i crediti personali effettuati dalle *banche* pari al 15,945% (calcolato, come si è visto, aumentando del 50% il TEGM pari al 10,63%).

Parte ricorrente chiede quindi la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati

creditizie (nello specifico, "Crif s.p.a."), contestando "...l'assenza di qualsiasi documento che attesti in maniera certa ed inequivocabile l'avvenuto ottemperamento all'obbligo di comunicare anticipatamente la imminente segnalazione alle banche dati relative ai cattivi pagatori". In definitiva lamenta la illegittimità della predetta segnalazione per mancanza di preavviso.

Dalla documentazione in atti si evince tuttavia che:

la prima lettera di sollecito di pagamento inviata dall'intermediario, contenente la dicitura "avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie" è datata 8.8.2012; Ad essa seguono ulteriori lettere di sollecito allegate dall'intermediario alle proprie controdeduzioni. E precisamente lettere così datate: 10.9.2012; 12.10.2012; 14.11.2012; 17.12.2012; 21.1.2013; 27.2.2013; 3.4.2013; 10.5.2013; 10.9.2013; l'ultima lettera, contenente la medesima dicitura di cui sopra, la quale riporta un'esposizione debitoria della ricorrente pari ad 5.677,76 euro, è datata 18.12.2013; la ricorrente richiedeva la cancellazione della segnalazione a partire dal giugno 2014 (ciò si evince dalla copia della missiva inviata dall'intermediario a parte ricorrente datata 6.7.2015, che viene allegata al ricorso).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la segnalazione sia stata effettuata nel primo semestre del 2014.

Le parti comunque convergono nell'affermare l'attuale sussistenza di una segnalazione presso la banca dati Crif a carico della ricorrente. Quest'ultima non contesta nemmeno la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento alla base della segnalazione (anzi, nel reclamo afferma quanto segue: "...siamo a richiedere la cancellazione della segnalazione o quantomeno la sua sospensione cautelativa di almeno 12 mesi, in modo da poter iniziare una trattativa al fine di definire la posizione debitoria"), limitandosi a lamentare il mancato rispetto, da parte della banca segnalante, dell'obbligo di preavviso (requisito formale).

Orbene, è orientamento costante dei Collegi (*ex multis*: Collegio di Napoli, decisione n. 9058/16; Collegio di Napoli, decisione n. 7900/16; Collegio di Milano, decisione n. 10026/16; Collegio di Roma, decisione n. 3476/16; Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 3089/12), quello in forza del quale i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo nei Sistemi informativi creditizi (S.I.C.) sono due e devono coesistere. Essi sono, in particolare:

la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;

il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando dell'imminenza della comunicazione.

In tema di preavviso di segnalazione il riferimento normativo è rappresentato:

dall'art. 125, comma 3, TUB: "*i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*".

dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Sistemi di Informazione Creditizia: "*al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato...*"

Nel caso in esame parte ricorrente, pur contestando l'assenza di un documento dal quale evincere "*in maniera certa ed inequivocabile*" il rispetto dell'obbligo suddetto, allega le citate lettere di sollecito che, sicuramente pervenute a conoscenza della ricorrente poiché allegate al ricorso, contengono tutte la seguente dicitura "avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie (...)", cui fa seguito il puntuale

richiamo al contenuto dell'art. 4.7 del codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia.

Si ritiene pertanto che l'intermediario abbia provveduto ad ottemperare all'obbligo di cui agli artt. 125, comma 3, del TUB e 4 del Codice Deontologico dei Sistemi di Informazione Creditizia, posto anche che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il suddetto preavviso (v. inoltre Collegio di Roma, decisione n. 563/17: «.....Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un intermediario in un S.I.C., chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall'art. 125, comma 3, del T.U.B., l'onere di provare che il soggetto segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l'intenzione del segnalatore incombe sull'intermediario, in conformità ai principi generali previsti dal Codice Civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni. Posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dall'impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l'effettivo adempimento dell'obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti. A questo riguardo deve ritenersi che nel caso di specie non possa dirsi raggiunta la prova della ricezione del preavviso, non risultando acquisiti sufficienti elementi atti a convincere altrimenti il Collegio dell'avvenuta ricezione. La banca, infatti, si è limitata a produrre una sola missiva con cui avrebbe effettuato la comunicazione di preavviso, senza però fornire altre prove, nemmeno in via presuntiva, della sua avvenuta ricezione»); Collegio di Napoli, decisione n. 9583/16: «...Inoltre, l'onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l'intenzione del segnalatore incombe sull'intermediario. Sempre in ordine all'onere della prova circa l'adempimento dell'obbligo di preavviso, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089 del 24.9.2012, n. 3499 del 26.10.2012, n. 3500 del 26.10.2012 e n. 3503 del 26.10.2012), ha ritenuto che "l'onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l'intenzione del segnalatore incombe sull'intermediario; ...posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso anzidetto, il richiamato principio dell'onere della prova acquista carattere di regola residuale di giudizio e pertanto la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dalla impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l'effettivo adempimento dell'obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti. ...pertanto possono ben utilizzarsi come elementi di conferma della veridicità del fatto inferenze tratte dalle allegazioni della parte non gravata dall'onere della prova che costituiscano ammissioni del fatto probando...". Nella presente controversia, l'intermediario non ha assolto a tale onere»); Collegio di Milano, decisione n. 704/16: «Le richieste avanzate dal ricorrente attengono unicamente alla illegittimità della segnalazione del proprio nominativo nei Sistemi di Informazione Creditizia, in assenza del preavviso richiesto dalla normativa di riferimento. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089/12), pur non ritenendo necessario l'inoltro del preavviso di segnalazione a mezzo raccomandata a.r. o in forma equipollente, ha chiarito che, per l'efficacia di tale comunicazione, è comunque indispensabile, ai fini dell'art. 1334 c.c., la prova, ricavabile da "tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono", del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, da ciò dipendendo la legittimità della segnalazione stessa e restando a carico dell'intermediario l'eventuale mancato assolvimento del relativo onere probatorio. In assenza, pertanto, della prova dell'effettiva

ricezione da parte del ricorrente del preavviso che l'intermediario resistente dichiara di aver inviato e di altri elementi e circostanze dai quali possa presumersi tale ricezione, la segnalazione del nominativo del ricorrente in SIC non può che ritenersi illegittima»).

Alla luce di quanto fin qui esposto, manca ogni presupposto per il sorgere di un diritto al risarcimento di danni patrimoniali (per il mancato acquisto di un immobile, con caparra versata di 5.000,00 euro) e non patrimoniali (per la forte situazione di stress). Dalla documentazione in atti non risultano peraltro evidenze probatorie al riguardo, ma mere allegazioni.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.